

Proponente: 40.A
Proposta: 2020/1312

del 26/10/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1496

del 04/11/2020

**AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ALIENAZIONE PROPRIETÀ DI AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E COMPRESSE NEL COMPARTO PEEP "PAPPAGNOCCA – BENEDETTO CROCE" DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 28913/71 del 19/11/1999 sono stati approvati gli adempimenti richiesti dalla legge n. 448/98 per consentire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con riferimento ai fabbricati realizzati sulle aree peep e la rimozione dei vincoli di convenzione che ne regolano la cessione e locazione,
- con successive deliberazioni della Giunta Comunale (n. 6836/70 del 20.03.2000, n. 12601/153 del 06.06.2000, n. 24112/281 del 06.11.2000 e n. 14063/165 del 20.06.2001) sono stati stabiliti i procedimenti da seguire, proroghe nella presentazione delle domande, ulteriori modalità di pagamento, gli schemi - tipo dei contratti da utilizzare per la cessione delle aree, ecc.,
- infine, con delibera della Giunta Comunale n. 186 del 27.9.2016 è stato ridefinito il criterio di calcolo dei corrispettivi dovuti al Comune per il "riscatto" degli alloggi PEEP in diritto di superficie.

Considerato che:

- Il Comune di Reggio Emilia, con atto del notaio Luigi Alpi in data 09/11/1976, rep. n. 16144/9232, ha concesso a titolo oneroso alla società " Cooperativa Edilizia del comprensorio di Reggio Emilia - LA BETULLA- S.c.r.l." con sede in Reggio Emilia il diritto di superficie per la realizzazione di n. 32 alloggi di tipo economico e popolare a tipologia verticale sui terreni di proprietà comunale oggi individuati al catasto terreni al foglio 186, mappali 87 e 98, stipulando contestuale convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71;
- tali alloggi sono stati effettivamente costruiti con concessioni edilizie del 22.10.1975 n. 19704/75, del 17.03.1977 n. 24030/76, successiva variante del 06.07.1977 n. 12327/77 e sono stati dichiarati abitabili con certificato n. 24479/79 del 12.06.1980;
- con atto del notaio Luigi Alpi in data 18.12.1978, rep. n. 17413/9889, la sig.ra Parisi Carmela ha acquistato la proprietà superficiaria sulle unità immobiliari poste a Reggio Emilia in via Che Guevara, 43 e così censite al catasto fabbricati di Reggio Emilia:
 - alloggio: foglio 186, mappale 87, sub. 14, cat. A/2, classe 3, cons. 7 vani, sup. cat. 116 mq, rendita € 686,89,
 - autorimessa: foglio 186, mappale 87, sub. 45, cat. C/6, classe 6, cons. 16 mq, sup. cat. 18 mq, rendita € 66,11,
- la proprietà superficiaria di tali unità immobiliari si estende anche alle parti comuni del complesso edilizio, ovvero (come risulta dalle tabelle millesimali trasmesse dall'amministratore condominiale):
 - sul mappale 87 del foglio 186 (area di sedime del fabbricato condominiale) nella misura di 33,5054 millesimi,
 - sul mappale 98 del foglio 186 (area circostante ai fabbricati) nella misura di 11,75 millesimi;
- la sig.ra Parisi Carmela è deceduta in data 28.03.2020 e, come risulta dalla denuncia di successione presentata all'Agenzia delle entrate-ufficio territoriale di Reggio Emilia in data 16.7.2020, vol. 88888, n. 22990, i signori Parisi Daniela, Parisi Patrizia e Parisi Luca le sono succeduti (in quota di 1/3 cad.) nella titolarità della suddetta proprietà superficiaria,
- la sig.ra Parisi Daniela (anche in nome e per conto dei sigg.ri Parisi Patrizia e Parisi Luca) ha presentato al Comune di R.E. in data 6.10.2020 (P.G. n. 158013 del 7.10.2020) la domanda di trasformazione della proprietà superficiaria in diritto di piena proprietà con riferimento alle suddette unità immobiliari,
- il Servizio amministrativo lavori pubblici ha determinato in data 12.10.2020 il corrispettivo della trasformazione in complessivi € 17.661,00, secondo i parametri ed i criteri di calcolo indicati dall'amministrazione comunale con la delibera di G.C. n. 186 del 27.9.2016,
- su parte delle aree sopra indicate ed originariamente concesse in diritto di superficie sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria e che, quindi, l'amministrazione comunale procederà a proprie spese alla individuazione e frazionamento di tali parti di aree, al fine di rientrarne nella piena proprietà, mediante un successivo ed apposito atto da stipularsi con tutti i proprietari degli alloggi insistenti su tali aree, così come disposto dalla delibera del consiglio comunale n. 28913/71 del 19/11/99.

Considerato inoltre che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.3.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022, il D.U.P. ed i relativi allegati, tra i quali anche il "Piano delle alienazioni e

valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022 ” (il cui schema è stato approvato con delibera di G.C. n. 35 del 25.2.2020),

- il suddetto Piano prevede al punto 14 la voce “ Vendita proprietà aree PEEP (ed in analogia PEEP)”,
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 e n. 123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente,
- con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (ex art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000) e che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario dell'atto.

Visti:

- il "Testo unico degli Enti Locali" D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107 e 178-181;
- l'art. 59 dello statuto comunale;
- l'art. 24 del vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l'art. 14 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune,
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti-parte 2°;
- il provvedimento del Sindaco di attribuzione di incarico dirigenziale *ad interim* P.G. n. 106451 del 29.6.2020,
- il provvedimento del Sindaco di individuazione dei sostituti dei dirigenti, P.G. n. 108045 del 1.7.2020.

DETERMINA

1. di alienare, per le ragioni esposte in premessa, ai sigg.ri:
 - Parisi Daniela, nata a Latina il 25.12.1953, C.F. PRSDNL53T65E472K,
 - Parisi Patrizia, nata a Latina il 17.7.1951, C.F. PRSPRZ51L57E472P e
 - Parisi Luca, nato a Perugia il 21.12.1991, C.F. PRSLCU91T21G478Rle seguenti aree di proprietà comunale e censite a catasto terreni del comune di Reggio Emilia:
 - foglio 186, mappale 98, per la quota di 11,75 millesimi,
 - foglio 186, mappale 87, per la quota di 33,5054 millesimi;
2. di disporre inoltre che, rispetto alle unità immobiliari poste in V. Che Guevara, 43 ed individuate catasto fabbricati di Reggio Emilia al foglio 186, mappale 87, subb. 14 e 45, con l'alienazione oggetto del presente atto si realizza quanto segue:
 - l'estinzione della proprietà superficaria, per la riunione in capo ai sigg.ri Parisi Daniela, Parisi Patrizia e Parisi Luca del proprietà superficaria e della nuda proprietà,
 - il venir meno di tutti i vincoli riguardanti la disponibilità dell'immobile e derivanti dalla convenzione urbanistica citata in premessa,
3. di stabilire che:
 - il corrispettivo dell'alienazione ammonta ad **€ 17.661,00** (oltre all'imposta di bollo di € 2,00) e che gli acquirenti hanno scelto di pagarlo in un'unica soluzione al momento del rogito,
 - in sede di stipula del contratto, al Notaio è data facoltà di inserire nell'atto, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione degli immobili, alla rettifica di eventuali errori intervenuti nella descrizione catastale degli stessi, nonché nell'individuazione e denominazione della controparte, alla precisazione di superfici, prezzi e valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso,
 - le spese contrattuali e notarili graveranno interamente sugli acquirenti,
 - di stabilire che l'atto di compravendita dovrà contenere l'impegno degli acquirenti, per sé e per i propri aventi causa, a partecipare (per la propria quota di proprietà) al successivo atto con il quale le parti di aree destinate ad opere di urbanizzazione diverranno di piena proprietà comunale, senza pretendere alcuna forma di reintegrazione economica per la loro cessione al comune di Reggio Emilia,
4. di dare atto che sono applicabili alle vendite degli immobili comunali previamente inseriti nel “Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari” dell'Ente alcune norme speciali finalizzate ad agevolare la dismissione degli immobili pubblici; in particolare si tratta del D.L. 112/08 (conv. in

L. 133/08), art. 58, c. 9, che richiama i commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 351/01 (conv. in L. 410/01). In sostanza è previsto:

- l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica- edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale ex art. 19, c. 14,15 del D.L.78/2010,
- **l'esonero** dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché **dall'obbligo di allegazione del C.D.U.**,

5. di accertare la somma di € 17.663,00 (comprensiva di imposta di bollo di € 2,00) con riferimento al titolo 4, codice del piano dei conti integrato 4.04.01.10.001 del bilancio 2020-2022 (annualità 2020), al capitolo 9532 del P.E.G. 2020 denominato “ Trasformazione diritti superficie aree peep”, codice prodotto PD_3818, centro di costo 0120, dando atto che (ad avvenuto incasso del corrispettivo) verrà emessa la relativa reversale d'incasso.

il dirigente del Servizio amministrativo lavori pubblici
dott. Alberto Prampolini